

MARCELLO GALLO

**LE FORMULE ASSOLUTORIE  
DI MERITO**  
**Art. 530 c.p.p.**



**G. Giappichelli Editore**

## Capitolo I

### *Il titolo del libro*

*mi sembra sufficientemente esplicativo.*

*Risparmio al lettore una imbarazzata,  
imbarazzante autogiustificazione*

SOMMARIO: § 1 – Norma reale e regole di accertamento del fatto condizionante conseguenze definite penali. – § 2 – L’art. 530 c.p.p. e la tassatività delle ipotesi a fondamento delle formule enunciate. – § 3 – Le formule del 530 risolvono questioni di merito. – § 4 – Fatto contestato, fatto diverso, fatto nuovo. – § 5 – “Fatto”: termine indicativo dell’oggetto della pronuncia di insussistenza o di non commissione da parte dell’imputato. – § 6 – Come si riflette sul “fatto” la dialettica tra diritto vigente e diritto vivente. – § 7 – Medesimo fatto, medesimo reato. – § 8 – Art. 4 Protocollo Addizionale n. 7 alla CEDU e *ne bis in idem*. – § 9 – Corte costituzionale, sent. n. 200/2016. – § 10 – Concorso formale e qualifiche giuridiche – qualche problema. – § 11 – Le parole della legge e la loro frequente polisemia. – § 12 – Ancora sul rapporto fra modalità del fatto e contestazione.

§ 1 – *Norma reale e regole di accertamento del fatto condizionante conseguenze definite penali*

Lineare, nella sua complessità, la struttura della norma reale: racconto del fatto, della vicenda umana, da cui derivano certe conseguenze e, a far seguito, racconto di queste conseguenze. Se consideriamo la forma normativa presentata dagli ordinamenti moderni – come sempre, quando si parla di modernità dobbiamo fare i conti con il carattere assolutamente relativo del concetto: non ci stupiremo se nel nostro discorso la modernità coincide con quello che chiamiamo diritto della tarda Repubblica romana –, se guardiamo, dicevo, agli ordinamenti moderni, la sequenza “se” “allora” è realizzata dalle regole secondo le quali condizione ed effetti condizionati vanno la prima accertata, i secondi proclamati e applicati. Né fossi né siepi interrompono od ostacolano il percorso: tutto fila sino al termine di questo percorso, sino alla proposizione, alle proposizioni, che mettono un punto fermo quanto meno ad una fase della sequela che si instaura quando, muovendo da una fattualità intesa come storicamente verificatasi o semplicemente ipotizzata come tale, perveniamo ad una conclusione si spera logica o, se non altro, passabilmente accettabile. Arriviamo, insomma, a proposizioni che chiudono la verifica degli elementi condizionanti:

permettono, a seconda del risultato della verifica, l'entrata in scena degli effetti condizionati o, per contro, negano la possibilità che questi effetti si svolgano realizzando la loro funzione. Sono proposizioni che, in tutto e per tutto, confermano la utilizzabilità della frazione condizionante della norma reale o negano che questa utilizzazione possa aver luogo. Per quel che riguarda la prima delle alternative, non occorre una dichiarazione esplicita: è sufficiente disporre atti che presuppongono che l'accertamento della fattualità condizionante non risulti in alcun modo preclusa dalla procedura fino al momento svolta, caratteristica particolarmente rilevante in ordinamenti che, come il nostro, conoscono nullità assolute non sanabili. Ciò detto, non indugio sull'inservanza di regole che debbono essere rigorosamente osservate nel compimento di atti processuali: lascio da parte questo profilo, pur di grande interesse, per soffermarmi sull'analisi delle situazioni e di fatto e di diritto che, a seguito di un'analisi storiografica, suonano inconciliabili con la possibilità di ritenere correttamente utilizzabile la frazione condizionante della proposizione normativa, della quale rappresentano addirittura il contrario. Profondamente diverso da quello delle proposizioni che disegnano una eventualità e da quello delle proposizioni che dettano gli effetti della ritenuta realizzazione dell'ipotesi enunciata lo stile delle proposizioni che

focalizziamo come oggetto precipuo dell'indagine. Queste proposizioni non espongono quanto può accadere e le conseguenze che ne derivano, ma ci dicono quali sono le situazioni raggiunte le quali la procedura, o almeno una sua fase, debbono ritenersi concluse – sul piano sostanziale affermano che non si è realizzato un fatto punibile; sul piano processuale che la verifica della realizzazione di un fatto del genere è conclusa, o che ne è concluso un momento potenzialmente definitivo, salve le possibilità di un controllo espressamente previsto.

Una precisazione più che opportuna, necessaria. Quando, superato ogni ragionevole dubbio alla stregua delle regole che presidiano l'accertamento della vicenda prospettata come possibile si dichiara l'impossibilità di ritenerne la realizzazione, non assistiamo al fallimento del diritto, ma, tutto al contrario, ad una sua epifania. Il diritto, la regola che consideriamo diritto, si dispiega ai nostri occhi in tutta la sua valenza ed efficacia tanto quando la sua corretta applicazione, l'osservanza dei criteri normativamente fissati, conducano all'affermazione che tutto ciò che è previsto come necessario alla produzione di determinate conseguenze si è verificato, quanto, allorché sempre sotto l'egida di una corretta sequela di atti, giungiamo alla conclusione che non è consentito ritenere realizzata la vicenda condizionante gli effetti enunciati dalla proposizione

“incriminatrice”. Può pensare ad una sconfitta solo chi considera la regola giuridica strumento per conseguire quello che ci sembra giusto ed appropriato, un mezzo, insomma, per accollare alla coscienza collettiva gli obiettivi e i desideri della sua coscienza personale.

## § 2 – *L’art. 530 c.p.p. e la tassatività delle ipotesi a fondamento delle formule enunciate*

Mi accorgo di aver assunto un tono piuttosto predicatorio e mi affretto a lasciarmelo alle spalle per tornare allo stile secco, in qualche modo disumano – così alla lettera Bettiol, carissimo amico e critico severo –, che in un passato piuttosto lontano aveva incontrato il favore di lettori, pochi, inclini al masochismo.

L’attenzione è tutta all’art. 530 c.p.p.: *«Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.*

*Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il*

*reato è stato commesso da persona imputabile.*

*Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.*

*Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza».*

Un elenco qualificato tassativo, senza però spiegare in che cosa consista la tassatività che gli si attribuisce. Ma di questo più appresso. Al momento, comincio col sottolineare la radicalità delle situazioni, fattuali o giuridiche, enunciate come fonte e ragion d'essere di pronunce che assolvono l'imputato. Assoluzione: termine che sta ad indicare una dichiarazione che, mentre per quanto riguarda gli effetti strettamente penalistici non si distingue dalla pronuncia che "proscioglie", da questa si differenzia per la rilevanza che le è riconosciuta in settori dell'ordinamento diversi da quello penale. Senza anticipare frettolosamente connessioni e relazioni che tratterò più avanti, tento di spiegare il particolare rilievo, particolare perché quasi assoluto, della pronuncia del giudice penale imperniata su una delle formule citate dall'art. 530. Considerate una per una, formule che nascono tutte dall'idea "giusta" e ragionevole che il senso comune non accetterebbe una condanna emessa quando si possa ri-

tenere “accertata” una delle situazioni elencate dal 530. Certo, motivo e intensità della negazione di responsabilità si collocano su una scala che, da un’evidenza forte e insuperabile, perviene ad ipotesi sulle quali è possibile senza scandalo, o per lo meno senza troppo scandalo, discutere. Innegabili la persuasività, il consenso che suscita l’accertamento che il fatto non è stato commesso dall’imputato, discutibili certe ipotesi di cause personali di esclusione della pena: ma una volta che sia riconosciuta ad una determinata situazione l’appendice della non punibilità di chi in quella situazione si trova, l’assoluzione diventa inevitabile.

Prima di andare avanti, prima di illustrare ciascuna delle situazioni previste, sciolgo la riserva a proposito della tassatività attribuita all’elenco-incipit del 530. Norma che non è di rango costituzionale, può essere derogata o, per contro, affiancata da altra o altre norme che dispongano per altra o altre situazioni fattuali o di diritto l’assoluzione con formula piena. Si impone, però, un distinguo. La deroga all’attuale narrativa del 530, stante la natura, il peso delle situazioni contemplate, sarebbe per quasi tutte inammissibile perché in contrasto col principio di ragionevolezza riconosciuto da giurisprudenza e dottrina principio fondamentale della Carta. Qualche dubbio potrebbe sorgere sulle cause personali di esclusione della punibilità, per le quali sarebbero pos-

sibili, e di fatto non mancano proposte in tema di non imputabilità dell'agente, modifiche che ridurrebbero la portata di questa causa di assoluzione come prevista dalla normativa vigente. Tutt'altro discorso, invece, quello della possibilità di ipotesi nuove assunte a motivo di assoluzione. Vicenda normativa di cui abbiamo un esempio significativo e convincente nell'art. 131-bis c.p.: la particolare tenuità dell'offesa contenuto del reato diventa causa di non punibilità quando sia accompagnata da elementi circostanziali puntualmente descritti dalla norma. Qualche perplessità sulla configurabilità di assoluzione in caso di "incertezza" sulla tenuità della lesione all'interesse tutelato. Comunque sia, va detto che il 131-bis è norma che si giustifica a pieno titolo in un ordinamento penale come il nostro che considera requisito essenziale dell'illecito penale l'offensività della condotta punita: col 131-bis, alla carenza di offensività è equiparata la sua tenuità. Ci chiediamo allora in che cosa effettivamente consista la tassatività, sulla quale c'è quasi unanime consenso, del 530. Ovviamente, il pensiero corre all'estensione analogica – ma sappiamo che questa è tecnica di lettura non consentita quando abbia ad oggetto leggi penali: ad intenderla così, la tassatività non sarebbe caratteristica peculiare dell'art. 530, ma nota comune ad ogni regola penale. Sappiamo, però, che il divieto dell'art. 14 delle disposizioni preliminari è ammorbidito da

opinioni della maggiore autorevolezza, per tutte quella di Francesco Antolisei, secondo le quali il ricorso all'analogia sarebbe consentito quando si risolveva per l'interessato in effetti meno pesanti di quelli che, nuda e cruda, la dizione normativa comporterebbe. Insomma, una sorta di rafforzativo del disposto dell'art. 14, una preclusione assolutamente arcigna a presidio dell'art. 530 nei cui confronti non sarebbe permessa deroga alcuna.

### § 3 – *Le formule del 530 risolvono questioni di merito*

Questioni di merito, questioni da cui, come sottolinea con assoluta precisione Cordero<sup>1</sup>, discendono condanna o assoluzione – in linea di principio conseguenze di una procedura validamente instaurata e condotta.

Abbiamo visto quali siano le situazioni enunciate in proposito: situazioni che non sono, alcune, di puro fatto, oggetto cioè di accertamento puramente storiografico e, altre, di puro diritto, oggetto di una comparazione tra l'accaduto e una o più regole giuridiche. Senza contrapposizioni a

---

<sup>1</sup>Cfr. F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1991, p. 786.

tutta prima seducenti ma pericolose perché fuorvianti, ciascuno degli enunciati normativi esposti dall'art. 530 si impernia su dati suscettibili, immediatamente o mediatamente, di rilevazione sensoria, tutti però caratterizzati dalla sussunzione, o dall'impossibilità di sussunzione, sotto una regola giuridica. Preveggo un'obiezione: la regola giuridica alla quale mi riferisco non è, naturalmente, lo stesso art. 530. Tra quest'ultimo e il dato che espone c'è una relazione implicita ed inevitabile come in qualsiasi narrativa di quelli che chiamiamo "fatti giuridici" o, più semplicemente, evitando possibili equivoci, "elementi di fattispecie". Quello che voglio dire è che nessuna delle situazioni elencate dall'art. 530 è comprensibile e spiegabile se non si fa ricorso ad una o più regole diverse dall'art. 530 che le richiama.

Comincio dalla prima delle situazioni enunciate dal 530: "Se il fatto non sussiste". Non solo questa è la prima e, assieme a quella della non previsione del fatto come reato, la più radicale delle formule enunciate dal 530, ma, nella sua apparente semplicità, ci permette di cogliere in tutta chiarezza l'unitarietà di situazioni che risultano dall'accertamento di dati fattuali misurati secondo una regola richiamata dalla norma che questi dati prevede. Innanzitutto va chiarito come il fatto di cui si accerta e si dichiara l'insussistenza non è soltanto comportamento umano sensorialmente percettibile o addirittura quello

che dà luogo ad un mutamento nel mondo esterno, ad un evento materiale: il termine comprende gli atteggiamenti umani comprensibili soltanto con l'ausilio di una regola osservata o, come si dà nel caso di insussistenza, inosservata. Fatto è il modo di porsi della persona nel mondo esterno, tanto se evidente ai sensi quanto se percettibile in un certo significato per la sua mancata rispondenza ad una aspettativa – nel caso nostro, ad un'aspettativa consolidata in un obbligo giuridico inosservato. Il termine si riferisce tanto ai reati realizzati con una condotta positiva quanto ai reati caratterizzati da condotta omissiva – da una condotta, inerte o attiva che sia, che acquista senso di omissione in forza dell'inosservanza di una regola particolare, di una regola che comanda un fare positivo. La Carta, art. 25, ribadisce questo punto comunque imposto dal senso comune – se non altro, per evitare l'assurdo di reati che non siano un fatto.

A questo punto potrebbe profilarsi una seria riserva all'asserto secondo il quale “fatto” implica la rappresentazione di dati storici nonché di valori giuridici: l'assunto varrebbe solo per i reati a condotta omissiva. Fermo restando ciò che si è visto a proposito di questi ultimi, va detto che il riferimento ad una regola esterna rispetto al 530 vale anche per i reati cosiddetti di azione. Si fa avanti, e prepotentemente, il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

#### § 4 – *Fatto contestato, fatto diverso, fatto nuovo*

Della contestazione mi sono occupato in precedenti scritti, ai quali mi permetto di rinviare il cortese lettore<sup>2</sup>. Qui mi interessa sottolineare alcuni punti che ritengo essenziali alla piena comprensione della formula che dichiara insussistente il fatto.

Tutto muove dall'art. 65 c.p.p., che al comma I proclama: «*L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti*». Forma chiara e precisa che l'art. 417 c.p.p., rubricato "Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio", lett. b, ribadisce, aggiungendo qualche altro utile particolare: «*l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge*». Il perimetro della contestazione è ulteriormente definito e completato all'art. 423 c.p.p.,

---

<sup>2</sup>Cfr. M. GALLO, *La piccola frase di Mortara*, Torino, 2014; nonché, *I confini vanno sempre castamente rispettati: per quel che ci riguarda i confini della contestazione*, in *Archivio Penale*, n. 2/2019.

significativamente rubricato “Modificazione dell'imputazione”. La contestazione è considerata nel suo rovescio quando dall'udienza risulta che l'oggetto dell'accusa appare diverso o nuovo rispetto a quello inizialmente imputato. Già dalle norme citate si fa evidente come parlare di correlazione fra accusa e sentenza sia riduttivo. La formula corrente non coglie l'immanenza del principio di correlazione a tutto lo snodarsi del processo. Altra importante conseguenza della previsione della diversità del fatto è che essa si profila solo quando il cambiamento riguardi uno dei requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio (art. 417 c.p.p.), non è rimessa alla pura e semplice valutazione dell'organo procedente. Veniamo a sapere, inoltre, che alla narrativa in forma chiara e precisa del fatto imputato deve accompagnarsi quella delle circostanze aggravanti, delle circostanze che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, dei relativi articoli di legge, nonché delle fonti di prova acquisite.

Emerge l'importanza della distinzione tra fatto nuovo e fatto diverso, il primo evocato dall'art. 518 c.p.p., il secondo dall'art. 521, comma II, c.p.p. Rinvio alla lettura di questi due articoli per le conseguenze processuali derivanti dall'accertamento dell'una ovvero dell'altra delle due situazioni giuridiche, per la definizione delle quali faccio capo ad una assai recente pronuncia

del Supremo Collegio, (Cass., sez. II, sent. 5 maggio 2021, n. 22484)<sup>3</sup>. Secondo la Corte, fatto diverso è il fatto che, pur presentando connotati oggettivi difformi da quelli enunciati nell'imputazione, risulta invariato negli elementi costitutivi storicamente accertabili, compresa ogni notazione spazio-temporale. Fatto nuovo sarebbe invece quello che si disegna a seguito di uno stravolgimento dell'imputazione originaria come trasformazione strutturalmente e ontologicamente distinta della imputazione da cui aveva preso le mosse la procedura. Il mutamento può essere di tale intensità da cagionare la immutazione della qualificazione giuridica, determinando, per tal via, una situazione parallela a quella contemplata all'art. 521, comma I, c.p.p., parallelismo che non significa sovrapposizione: il 521 ha per oggetto una fattualità immutata che però richiede una qualifica più appropriata.

Fatto contestato, fatto diverso, fatto nuovo, confini della indagine – fino a questo punto confini di una semantica che va precisata e definita dal senso che attribuiamo ai segni significanti. Dagli aggettivi che specificano l'oggetto “contestato”, “diverso”, “nuovo”, risaliamo all'oggetto “fatto”. Certo, un qualche riferimento c'è già sta-

---

<sup>3</sup> Nel presente scritto le Sezioni citate della Suprema Corte si intendono tutte penali. La specificazione è fatta solo per le sentenze civili.

to ed è riferimento ad una fattualità intrecciata a diritto rilevante perché richiamata da normativa giuridica: si tratta, adesso, di entrare nel vivo di questa fattualità, di questo intreccio di dati sensorialmente rilevabili, normativamente valutati, che chiamiamo “fatto”.

Comincio dal “fatto non sussiste”, prima delle formule assolutorie di merito.

Facciamo il debito conto della contestazione: alla lettera la situazione si presenterebbe ogni qual volta difetti in concreto uno degli elementi esposti come necessari dalla norma incriminatrice. Sempre su questo filo, potremmo addirittura aggiungere che c'è insussistenza del fatto anche quando, dati storicamente tutti gli elementi positivi, quelli la cui realizzazione è richiesta dalla fattispecie normativa, è presente uno degli elementi che, al contrario, debbono mancare: per esempio, c'è sì uccisione volontaria o colposa, compiuta però in stato di legittima difesa. Lettura non soltanto consentita dai canoni che disciplinano l'interpretazione dei testi legali, ma addirittura, in certi casi, obbligatoria. Prendiamo, a questo proposito, per tutti, ad esempio, l'art. 25 della Carta. Quando si afferma e si sancisce nel modo più solenne che *«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»*, è chiaro che “fatto” va inteso come fatto rilevante, comportamento umano al quale non manca nessuno degli elementi essenziali positivi,

contrassegnato, inoltre, dalla assenza di elementi negativi, di elementi – ripeto – la cui presenza esclude la tipicità, la conformità della condotta posta in essere al tipo normativo.

Ciò detto, è assodato che “fatto” è termine polisemico, portatore di più significati, e sul punto tornerò più appresso. Dico subito che la connessione delle parole (art. 12 disp. prel.) che formano l’elenco delle formule assolutorie nel merito enunciate dall’art. 530 ci costringe a dare un senso assai più ristretto al fatto di cui si accerta e si proclama l’insussistenza. Proseguendo nella lettura della norma in questione, constateremo che sono dettate formule specifiche concernenti la carenza dell’elemento psicologico dell’illecito da un lato, la sussistenza di una causa di giustificazione dall’altro.

Ancora sulla polisemia di certi termini giuridici: adesso è il caso di “evento”. Con la maggiore autorevolezza si è sostenuto che “cadono sotto questa formula [quella della insussistenza del fatto, nota mia] i casi in cui, asserito dall’accusa un reato cosiddetto materiale (condotta-evento) manchi l’evento e non constino tentativi” (CORDERO)<sup>4</sup>. D’accordo, come vedremo, per quel che riguarda il tentativo, forti dubbi sull’accettabilità dell’asserto nella sua interezza. Mi affretto a spiegare il perché di questi dubbi.

---

<sup>4</sup>Cfr. F. CORDERO, *op. cit.*, p. 792.

§ 5 – “Fatto”: termine indicativo dell’oggetto della pronuncia di insussistenza o di non commissione da parte dell’imputato

Nel brano sopra riportato si dà per presupposto che di “fatto” si può correttamente parlare solo quando siamo di fronte ad un reato materiale costituito, secondo l’Autore, da condotta ed evento. Dunque, avremmo dei reati senza fatto: reati di mera condotta – conclusione che mi sembra difficilmente sostenibile. Certo, l’obiezione è superata se “evento” sta a significare l’offesa, lesione o messa in pericolo, dell’interesse o degli interessi protetti, contenuto del comportamento incriminato. Figuriamoci quanto una tale lettura mi arriderebbe, ma non posso farla mia se la rilevanza dell’evento, offesa contenuto dell’illecito, è limitata ai reati cosiddetti materiali, escludendo, conseguentemente, i reati omissivi – come se l’illecito configurato quale non fare ciò che è dovuto, seguito o no da certe risultanze nel mondo esterno<sup>5</sup>, fosse privo di offensività. Ma le cose non stanno certamente in questo modo. L’offensività dell’omissione non può essere messa in dubbio: negarla equivarrebbe a riconoscere che non si comprende perché l’inosservanza di

---

<sup>5</sup>Sulla causalità dei comportamenti omissivi, cfr. M. GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di Parte Generale*, Vol. I, Torino, 2020, p. 274.

certi obblighi sia sanzionata, anzi, non si comprenderebbero in radice le ragioni dell'obbligo. Tantomeno, né in questo contesto "evento" può essere inteso come evento naturalistico<sup>6</sup>, modifica del mondo esterno: senza motivo alcuno, rimarrebbero fuori della previsione della insussistenza del fatto i reati di mera condotta, le cui conseguenze nel mondo esterno non sono rilevanti per il diritto, almeno per il diritto penale.

Eliminazione dopo eliminazione da un significato troppo estensivo a quello contrapposto troppo riduttivo, "fatto", così come figura all'art. 530 c.p.p., si staglia concetto che sta fra i due che, abbiamo visto, non possono essere ritenuti oggetto del dettato dell'articolo in questione: un concetto residuale, insomma, cui arriviamo sforbiciando a destra e a manca. Che vuol dire: riconoscere al "fatto" il senso che gli è proprio quando si tenga il dovuto conto delle situazioni che cadono sotto la previsione di altre formule normative, enunciate dalla stessa norma, vuoi presenti in regole distinte. Procediamo, tento di procedere, in modo da assicurare ad ognuna delle formule previste l'area, rappresentazione di realtà storicamente verificata o come tale pensata, che la sequenza delle parole e l'intento del le-

---

<sup>6</sup> A proposito di evento naturalistico, cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1963.

gislatore le assegnano, sì da non incorrere in imbarazzanti ripetizioni. Su tal via, assicurando il lettore che cercherò di dargli le necessarie spiegazioni, consideriamo la formula della insussistenza del fatto dando per assodato che, sempre all'art. 530, altre formule hanno per oggetto l'accertamento del difetto dell'elemento soggettivo, l'accertamento di determinate condizioni personali dell'autore del fatto e, simmetricamente, l'accertamento della presenza di circostanze inerenti al fatto o alla persona dell'imputato che escludono la tipicità del comportamento cui ineriscono. Resta al fatto tutto ciò che descrive secondo modalità e particolari enunciati dal testo normativo che racconta l'incriminazione, come si presenta nel mondo esterno il comportamento umano, sia direttamente percepibile dai sensi, sia percepibile utilizzando canoni richiamati dalla regola incriminatrice. Consteremo, allora, che alla descrizione del fatto concorrono dati sensorialmente percepibili, nonché, ed assai spesso, qualifiche giuridiche. Esempio vistoso di questo intreccio l'art. 392 c.p., rubricato "esercizio arbitrario delle proprie ragioni..."; basta leggerne l'incipit: «*Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo...*». Praticamente senza confini il rinvio a regole di diritto diverse dalla regola incriminatrice: per prima, la regola da cui discenderebbe la *facultas agendi*